



*Comune di Arielli*

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali n. 08

- Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

---

P.I.: 00199350695

e-mail: [comunearielli@comune.arielli.ch.it](mailto:comunearielli@comune.arielli.ch.it)

sito WEB: [www.comune.arielli.ch.it](http://www.comune.arielli.ch.it)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON  
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

**Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento  
(art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34)**

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. -- del 27/06/2019*

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

**Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

**Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

**Articolo 6 – Modalità di presentazione della richiesta**

**Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

**Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

**Articolo 9 – Disposizioni finali**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi del Comune di Arielli e per «concessionario della riscossione» o «concessionario» si intende il concessionario «SOGET SPA che aveva in affidamento la concessione della riscossione coattiva per il Comune delle entrate patrimoniali e tributarie dal 01/01/2000 fino al 31/12/2017.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
  - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2017 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta all'agente della riscossione apposita istanza entro e non oltre il 31 luglio 2019, a pena di decadenza utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dall'agente della riscossione e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso ente;
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di dieci rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2021;
4. Nell'istanza deve essere indicata altresì l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. L'istanza deve essere trasmessa tramite:
  - a) posta elettronica certificata all'indirizzo all'agente della riscossione (Soget Spa);
  - b) consegna a mani al protocollo dell'agente della riscossione (Soget Spa) ;
  - c) raccomandata A/R. (Soget Spa)

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. L'agente della riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento diniego. Qualora l'istanza venga accolta, l'agente della riscossione, comunica altresì ai debitori l'importo complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico / prima rata entro il 31 luglio 2019;
  - b) versamento rateale con scadenza fine mese a partire dal mese di agosto 2019;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

#### **Articolo 6 – Modalità di presentazione della richiesta**

La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata alla società concessionaria incaricata della riscossione qualora gli atti di ingiunzione siano stati emessi dalla stessa.

#### **Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute all'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
2. Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 31 luglio 2019 della presente procedura, l'agente della riscossione continuerà come disciplinato dalla norma generale vigente e dai propri regolamenti in materia di riscossione coattiva.
3. Il presente Regolamento verrà pubblicato entro 30 giorni dalla data di adozione sul sito istituzionale dell'agente della riscossione e ne verrà data ampia diffusione di informazione